

Accordo di rinnovo del CCNL "Amministratori di Condominio"

sottoscritto il 16/07/2022 da ANACI-SACI/CISAL terziario, scaduto il 30 giugno 2025

In data **12 Dicembre 2025**, a Lecce, in occasione del Consiglio Nazionale ANACI, si sono riunite le seguenti Parti:

- **SACI**, rappresentata dal Presidente Nazionale *Vincenzo Di Domenico*;
- **ANACI**, rappresentata dal Presidente Nazionale *Francesco Burrelli*;
- **CISAL TERZIARIO**, rappresentata dal Segretario Nazionale *Vincenzo Caratelli*;

per discutere e concordare il rinnovo del CCNL "*per i Dipendenti degli Studi Professionali che amministrano Condomini o Immobili, Società di servizi integrati alla proprietà immobiliare*", di seguito definito anche solo CCNL, sottoscritto il 16 luglio 2022 dalle Associazioni Datoriali e Organizzazione Sindacale in epigrafe, con validità dal **1° Luglio 2022 al 30 Giugno 2025**, anche tenendo conto dell'Accordo del 31/10/2025 in materia di Indennità di Vacanza Contrattuale.

PREMESSO CHE:

- A) Il CCNL è scaduto il 30 Giugno 2025;
- B) A norma dell'art. 27 del CCNL, le Parti, con Accordo del 31/10/2025, hanno previsto il riconoscimento ai Lavoratori dell'Indennità di Vacanza Contrattuale con decorrenza dal 1° ottobre 2025, ovvero dal 4° mese dalla data di scadenza del CCNL stesso;
- C) Le Parti hanno reciprocamente manifestato l'interesse a rinnovare tempestivamente il CCNL, adeguando la parte economica agli incrementi del costo della vita e la parte normativa in funzione degli aggiornamenti legislativi intervenuti (es. disciplina sulle *dimissioni per fatti concludenti* ecc.);
- D) Le Parti hanno altresì condiviso la volontà di potenziamento dei sistemi di Welfare, anche per la rilevata positiva esperienza già fatta e per l'interesse manifestato dai Lavoratori e dagli Amministratori nel corso della vigenza del CCNL ora scaduto.

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI DELIBERANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Rinnovo del CCNL "*per i Dipendenti degli Studi Professionali che amministrano Condomini o Immobili, Società di servizi integrati alla proprietà immobiliare*"

Le Parti, con il presente Verbale di Accordo, rinnovano la Parte Economica del CCNL "*per i Dipendenti degli Studi Professionali che amministrano Condomini o Immobili, Società di servizi integrati alla proprietà immobiliare*" del 16/07/2022, scaduto il 30/06/2025, con decorrenza dal **1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028**.

Pertanto, dal 1° gennaio 2026, l'*Indennità di Vacanza Contrattuale* introdotta dall'Accordo del 31/10/2025 sarà assorbita integralmente dalle previsioni di aumenti contrattuali contenute nel presente Verbale.

VC

Art. 2 - Rinnovo della Componente Parametrica del CCNL "per i Dipendenti degli Studi Professionali che amministrano Condomini o Immobili, Società di servizi integrati alla proprietà immobiliare"

La Componente Parametrica ex art. 231 del CCNL scaduto, comprensiva anche dell'Indennità di Contingenza e dell'E.D.R., dall'1° gennaio 2026, è rinnovata come indicata nella successiva Tabella 1).

Tab. 1): Incrementi della Componente Parametrica dal 1° gennaio 2026 *

Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6	Col. 7
Livello	Componente Parametrica fino al 31/12/2025	Incremento dal 01/01/2026	Componente Parametrica al 01/01/2026	Incremento dal 01/01/2027	Componente Parametrica al 01/01/2027	Totale Incremento Componente Parametrica
Quadro	2.210,63	179,59	2.390,22	85,68	2.475,91	265,28
A1	1.915,88	155,65	2.071,53	74,26	2.145,79	229,91
A2	1.719,38	139,68	1.859,06	66,64	1.925,71	206,33
B1	1.522,88	123,72	1.646,60	59,03	1.705,63	182,75
B2	1.375,50	111,75	1.487,25	53,31	1.540,56	165,06
C1	1.277,25	103,76	1.381,01	49,51	1.430,52	153,27
C2	1.179,00	95,78	1.274,78	45,70	1.320,48	141,48
D1	1.100,40	89,40	1.189,80	42,65	1.232,45	132,05
D2	982,50	79,82	1.062,32	38,08	1.100,40	117,90

*** N.B. La Componente Parametrica di cui al presente articolo è ricompresa nella Retribuzione Minima Contrattuale Territoriale Mensile di cui al successivo articolo 4.**

Ai fini della valutazione della retribuzione complessiva contrattuale, oltre alla Retribuzione Minima Contrattuale Territoriale Mensile (Comprensiva della Componente Parametrica), deve essere considerato anche il valore convenzionale dell'**Indennità di Mancata Contrattazione**, pari all'80% degli importi aggiornati al successivo articolo 5, Tabella 3), colonna 3.

Fermo restando quanto sopra, le Parti concordano d'incontrarsi entro la metà della vigenza prevista per il futuro rinnovo del CCNL per valutare la congruità degli aumenti contrattuali parametrici rispetto all'evoluzione dell'Indice IPCA, prevedendo eventuali valori correttivi in caso di inflazione eccessiva che, nell'ipotesi, saranno depositati presso il CNEL come previsto dalla normativa vigente e dal presente CCNL.

Art. 3 - Assorbimento degli incrementi della Componente Parametrica del CCNL rinnovato

A salvaguardia del valore reale delle retribuzioni, gli aumenti previsti dal 1° gennaio 2026 sulla Componente Parametrica (cfr. Col. 3 e Col. 5 della Tab. 1) che precede), salvo che siano pattuiti come non assorbibili all'atto della loro concessione o che sia diversamente disposto dall'Azienda a maggior favore del dipendente, potranno assorbire le voci retributive "ad personam" fino a concorrenza del 50% (cinquanta per cento) dell'incremento contrattuale complessivo (cfr. Col. 7 della Tab. 1) che precede).

Non saranno assorbibili gli aumenti periodici d'anzianità (scatti), così come le indennità correlate alla particolare onerosità della prestazione di lavoro.

Art. 4 - Aggiornamento delle Tabelle sulla *Retribuzione Minima Contrattuale Territoriale Mensile*
Per effetto degli incrementi della Componente Parametrica di cui al precedente articolo 2, dal 1° Gennaio 2026 la *Retribuzione Minima Contrattuale Territoriale Mensile* ex art. 232 del CCNL scaduto, sarà la seguente:

Tab. 2.a (ex Tab. 3.a) del CCNL scaduto): Retribuzione Minima Contrattuale Territoriale Mensile in vigore dal 1° Gennaio 2026 (oltre le altre voci maturate dal Lavoratore: IMC, Scatti, Indennità ecc.) *

	Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6	Col. 7	Col. 8	Col. 9	Col. 10
	Regione	Quad.	A1	A2	B1	B2	C1	C2	D1	D2
1	Lombardia	2.959,09	2.596,15	2.353,18	2.113,22	1.929,75	1.804,76	1.683,78	1.585,40	1.446,82
2	Trentino	2.949,09	2.588,15	2.346,18	2.107,22	1.924,75	1.799,76	1.679,78	1.582,40	1.442,82
3	Liguria	2.949,09	2.588,15	2.346,18	2.106,22	1.924,75	1.799,76	1.678,78	1.581,40	1.442,82
4	Lazio	2.945,09	2.585,15	2.343,18	2.104,22	1.922,75	1.797,76	1.677,78	1.581,40	1.441,82
5	Toscana	2.942,09	2.582,15	2.341,18	2.102,22	1.920,75	1.796,76	1.676,78	1.580,40	1.440,82
6	Emilia Romagna	2.928,09	2.570,15	2.330,18	2.093,22	1.912,75	1.789,76	1.669,78	1.573,40	1.434,82
7	Friuli	2.921,09	2.564,15	2.325,18	2.088,22	1.908,75	1.785,76	1.666,78	1.571,40	1.432,82
8	Valle d'Aosta	2.913,09	2.557,15	2.319,18	2.083,22	1.903,75	1.781,76	1.663,78	1.568,40	1.429,82
9	Umbria	2.913,09	2.557,15	2.319,18	2.083,22	1.903,75	1.781,76	1.663,78	1.568,40	1.429,82
10	Piemonte	2.906,09	2.551,15	2.314,18	2.079,22	1.899,75	1.778,76	1.660,78	1.565,40	1.427,82
11	Veneto	2.881,09	2.530,15	2.295,18	2.062,22	1.885,75	1.765,76	1.648,78	1.554,40	1.416,82
12	Marche	2.853,09	2.506,15	2.274,18	2.043,22	1.868,75	1.750,76	1.634,78	1.542,40	1.405,82
13	Sicilia	2.826,09	2.482,15	2.253,18	2.024,22	1.852,75	1.736,76	1.621,78	1.530,40	1.394,82
14	Abruzzo	2.825,09	2.482,15	2.252,18	2.024,22	1.851,75	1.735,76	1.621,78	1.529,40	1.393,82
15	Puglia	2.821,09	2.479,15	2.250,18	2.022,22	1.849,75	1.734,76	1.620,78	1.528,40	1.392,82
16	Campania	2.818,09	2.475,15	2.247,18	2.019,22	1.847,75	1.732,76	1.618,78	1.527,40	1.391,82
17	Sardegna	2.815,09	2.474,15	2.246,18	2.018,22	1.846,75	1.731,76	1.617,78	1.527,40	1.391,82
18	Calabria	2.782,09	2.445,15	2.220,18	1.996,22	1.827,75	1.714,76	1.602,78	1.513,40	1.377,82
19	Basilicata	2.781,09	2.444,15	2.219,18	1.995,22	1.826,75	1.714,76	1.601,78	1.512,40	1.377,82
20	Molise	2.780,09	2.443,15	2.219,18	1.994,22	1.826,75	1.713,76	1.601,78	1.512,40	1.377,82

* **N.B.** Ai fini della valutazione della retribuzione complessiva contrattuale, oltre alla *Retribuzione Minima Contrattuale Territoriale Mensile* di cui al presente articolo 4 (comprensiva della Componente Parametrica di cui all'art. 2 che precede), deve essere considerato anche il valore convenzionale dell'**Indennità di Mancata Contrattazione**, pari all'80% degli importi aggiornati al successivo articolo 5, Tabella 3), colonna 3.

VC

[Handwritten signature and initials]

Tab. 2.b (ex Tab. 3.b) del CCNL scaduto): Retribuzione Minima Contrattuale Territoriale Mensile in vigore dal 1° Gennaio 2026 per Operatori di Vendita (oltre le altre voci maturate dal Lavoratore: IMC, Scatti, Indennità ecc.) *

	Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4
	Regione	Op. Vendita 1° Categoria	Op. Vendita 2° Categoria	Op. Vendita 3° Categoria
1	Lombardia	1.736,77	1.624,29	1.515,40
2	Trentino	1.732,27	1.619,79	1.511,80
3	Liguria	1.732,27	1.619,79	1.510,90
4	Lazio	1.730,47	1.617,99	1.510,00
5	Toscana	1.728,67	1.617,09	1.509,10
6	Emilia Romagna	1.721,47	1.610,79	1.502,80
7	Friuli	1.717,87	1.607,19	1.500,10
8	Valle d'Aosta	1.713,37	1.603,59	1.497,40
9	Umbria	1.713,37	1.603,59	1.497,40
10	Piemonte	1.709,77	1.600,89	1.494,70
11	Veneto	1.697,17	1.589,19	1.483,90
12	Marche	1.681,87	1.575,69	1.471,30
13	Sicilia	1.667,47	1.563,09	1.459,60
14	Abruzzo	1.666,57	1.562,19	1.459,60
15	Puglia	1.664,77	1.561,29	1.458,70
16	Campania	1.662,97	1.559,49	1.456,90
17	Sardegna	1.662,07	1.558,59	1.456,00
18	Calabria	1.644,97	1.543,29	1.442,50
19	Basilicata	1.644,07	1.543,29	1.441,60
20	Molise	1.644,07	1.542,39	1.441,60

* N.B. Ai fini della valutazione della retribuzione complessiva contrattuale, oltre alla Retribuzione Minima Contrattuale Territoriale Mensile di cui al presente articolo 4 (comprensiva della Componente Parametrica di cui all'art. 2 che precede), deve essere considerato anche il valore convenzionale dell'**Indennità di Mancata Contrattazione**, pari all'80% degli importi aggiornati al successivo articolo 5, Tabella 3), colonna 3.

VC

[Handwritten signature]

Tab. 2.c (ex Tab. 3.c) del CCNL scaduto): Retribuzione Minima Contrattuale Territoriale Mensile in vigore dal 1° Gennaio 2027 (oltre le altre voci maturate dal Lavoratore: IMC, Scatti, Indennità ecc.) *

	Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6	Col. 7	Col. 8	Col. 9	Col. 10
	Regione	Quad.	A1	A2	B1	B2	C1	C2	D1	D2
1	Lombardia	3.044,78	2.670,41	2.419,83	2.172,25	1.983,06	1.854,27	1.729,48	1.628,05	1.484,90
2	Trentino	3.034,78	2.662,41	2.412,83	2.166,25	1.978,06	1.849,27	1.725,48	1.625,05	1.480,90
3	Liguria	3.034,78	2.662,41	2.412,83	2.165,25	1.978,06	1.849,27	1.724,48	1.624,05	1.480,90
4	Lazio	3.030,78	2.659,41	2.409,83	2.163,25	1.976,06	1.847,27	1.723,48	1.624,05	1.479,90
5	Toscana	3.027,78	2.656,41	2.407,83	2.161,25	1.974,06	1.846,27	1.722,48	1.623,05	1.478,90
6	Emilia Romagna	3.013,78	2.644,41	2.396,83	2.152,25	1.966,06	1.839,27	1.715,48	1.616,05	1.472,90
7	Friuli	3.006,78	2.638,41	2.391,83	2.147,25	1.962,06	1.835,27	1.712,48	1.614,05	1.470,90
8	Valle d'Aosta	2.998,78	2.631,41	2.385,83	2.142,25	1.957,06	1.831,27	1.709,48	1.611,05	1.467,90
9	Umbria	2.998,78	2.631,41	2.385,83	2.142,25	1.957,06	1.831,27	1.709,48	1.611,05	1.467,90
10	Piemonte	2.991,78	2.625,41	2.380,83	2.138,25	1.953,06	1.828,27	1.706,48	1.608,05	1.465,90
11	Veneto	2.966,78	2.604,41	2.361,83	2.121,25	1.939,06	1.815,27	1.694,48	1.597,05	1.454,90
12	Marche	2.938,78	2.580,41	2.340,83	2.102,25	1.922,06	1.800,27	1.680,48	1.585,05	1.443,90
13	Sicilia	2.911,78	2.556,41	2.319,83	2.083,25	1.906,06	1.786,27	1.667,48	1.573,05	1.432,90
14	Abruzzo	2.910,78	2.556,41	2.318,83	2.083,25	1.905,06	1.785,27	1.667,48	1.572,05	1.431,90
15	Puglia	2.906,78	2.553,41	2.316,83	2.081,25	1.903,06	1.784,27	1.666,48	1.571,05	1.430,90
16	Campania	2.903,78	2.549,41	2.313,83	2.078,25	1.901,06	1.782,27	1.664,48	1.570,05	1.429,90
17	Sardegna	2.900,78	2.548,41	2.312,83	2.077,25	1.900,06	1.781,27	1.663,48	1.570,05	1.429,90
18	Calabria	2.867,78	2.519,41	2.286,83	2.055,25	1.881,06	1.764,27	1.648,48	1.556,05	1.415,90
19	Basilicata	2.866,78	2.518,41	2.285,83	2.054,25	1.880,06	1.764,27	1.647,48	1.555,05	1.415,90
20	Molise	2.865,78	2.517,41	2.285,83	2.053,25	1.880,06	1.763,27	1.647,48	1.555,05	1.415,90

** N.B. Ai fini della valutazione della retribuzione complessiva contrattuale, oltre alla Retribuzione Minima Contrattuale Territoriale Mensile di cui al presente articolo 4 (comprensiva della Componente Parametrica di cui all'art. 2 che precede), deve essere considerato anche il valore convenzionale dell'**Indennità di Mancata Contrattazione**, pari all'80% degli importi aggiornati al successivo articolo 5, Tabella 3), colonna 3.*

VC

[Handwritten signature]

Tab. 2.d (ex Tab. 3.d) del CCNL scaduto): Retribuzione Minima Contrattuale Territoriale Mensile in vigore dal 1° Gennaio 2027 per Operatori di Vendita (oltre le altre voci maturate dal Lavoratore: IMC, Scatti, Indennità ecc.) *

	Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4
	Regione	Op. Vendita 1° Categoria	Op. Vendita 2° Categoria	Op. Vendita 3° Categoria
1	Lombardia	1.784,75	1.668,84	1.556,53
2	Trentino	1.780,25	1.664,34	1.552,93
3	Liguria	1.780,25	1.664,34	1.552,03
4	Lazio	1.778,45	1.662,54	1.551,13
5	Toscana	1.776,65	1.661,64	1.550,23
6	Emilia Romagna	1.769,45	1.655,34	1.543,93
7	Friuli	1.765,85	1.651,74	1.541,23
8	Valle d'Aosta	1.761,35	1.648,14	1.538,53
9	Umbria	1.761,35	1.648,14	1.538,53
10	Piemonte	1.757,75	1.645,44	1.535,83
11	Veneto	1.745,15	1.633,74	1.525,03
12	Marche	1.729,85	1.620,24	1.512,43
13	Sicilia	1.715,45	1.607,64	1.500,73
14	Abruzzo	1.714,55	1.606,74	1.500,73
15	Puglia	1.712,75	1.605,84	1.499,83
16	Campania	1.710,95	1.604,04	1.498,03
17	Sardegna	1.710,05	1.603,14	1.497,13
18	Calabria	1.692,95	1.587,84	1.483,63
19	Basilicata	1.692,05	1.587,84	1.482,73
20	Molise	1.692,05	1.586,94	1.482,73

* N.B. Ai fini della valutazione della retribuzione complessiva contrattuale, oltre alla Retribuzione Minima Contrattuale Territoriale Mensile di cui al presente articolo 4 (comprensiva della Componente Parametrica di cui all'art. 2 che precede), deve essere considerato anche il valore convenzionale dell'**Indennità di Mancata Contrattazione**, pari all'80% degli importi aggiornati al successivo articolo 5, Tabella 3), colonna 3.

VC

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Art. 5 - Aggiornamento Indennità di Mancata Contrattazione ex art. 235 del CCNL scaduto

Al fine di potenziare la Contrattazione integrativa al CCNL, le Parti concordano un incremento dei valori contrattuali dell'Indennità di Mancata Contrattazione ex art. 235 del CCNL scaduto, decorrente dal 1° gennaio 2026, con importi complessivi aggiornati come da successiva Tabella 3.

Tab. 3): Valori Teorici Mensili (VM) dell'Indennità di Mancata Contrattazione (I.M.C.) *

<i>Col. 1</i>	<i>Col. 2</i>	<i>Col. 3</i>
Livello	Valore Mensile dell'I.M.C. Vecchio CCNL (fino al 31/12/2025)	Valore Mensile dell'I.M.C. rinnovo del CCNL dal 1/2026
Quadro	€ 100,44	€ 180,79
A1	€ 87,05	€ 156,69
A2	€ 78,12	€ 140,62
B1	€ 69,19	€ 124,54
B2 e Op. Vendita 1° Cat.	€ 62,50	€ 112,50
C1 e Op. Vendita 2° Cat.	€ 58,03	€ 104,45
C2 e Op. Vendita 3° Cat.	€ 53,57	€ 96,43
D1	€ 50,00	€ 90,00
D2	€ 44,64	€ 80,35

** N.B. Ai fini della valutazione della retribuzione complessiva contrattuale, oltre alla Retribuzione Minima Contrattuale Territoriale Mensile di cui all'articolo 4 che precede (comprensiva della Componente Parametrica di cui all'art. 2 che precede), deve essere considerato anche il valore convenzionale dell'Indennità di Mancata Contrattazione, pari all'80% degli importi aggiornati al presente articolo 5, Tabella 3), colonna 3.*

Parimenti, in caso di provenienza da altro CCNL, l'Indennità di Mancata Contrattazione sarà utile ai fini dell'allineamento retributivo e, quindi, nella definizione della "nuova" composizione della retribuzione, nell'importo pari all'80% del valore previsto per il livello di inquadramento attribuito al Lavoratore di cui alla colonna 3, Tabella 3) che precede.

Per la disciplina generale di tale Indennità di Mancata Contrattazione, si rinvia alle previsioni contrattuali ex art. 235.

Art. 6 - Aggiornamento Welfare Contrattuale ex art. 239 del CCNL scaduto

Vista la positiva esperienza raccolta dai Lavoratori e dagli Amministratori nel previgente CCNL, le Parti concordano l'aumento del Welfare Contrattuale ex art. 239 del CCNL scaduto, come precisato nella successiva Tabella 4.

Tab. 4) Welfare Contrattuale nel rinnovo del CCNL

<i>Col. 1</i>	<i>Col. 2</i>	<i>Col. 3</i>
Livello	Fino al 2025	Dal 1/01/2026
Quadro	€ 1.200/anno	€ 1.500/anno
A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1, D2 e Operatori di Vendita	€ 600/anno	€ 800/anno

VC

Art. 7 - Aggiornamento delle maggiorazioni contrattuali per il lavoro straordinario ex art. 241 del CCNL scaduto

A decorrere dal 1° gennaio 2026, le Parti concordano di adeguare le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario ex art. 241 del CCNL scaduto, come nelle percentuali riportate nelle successive Tabella 5 a) e b).

Tab. 5 a): Sintesi delle maggiorazioni per il lavoro straordinario *

	a) Descrizione dello straordinario	b) Maggiorazione per Straordinario Prolungato			c) Maggiorazione per Straordinario Spezzato		
		Preavviso Normale	Richiesta Tempestiva	Richiesta Urgente	Preavviso Normale	Richiesta Tempestiva	Richiesta Urgente
A	Entro le 10 ore giornaliere e le 48 ore settimanali	25%	28%	31%	28%	31%	34%
B	Oltre le 10 ore giornaliere o 48 ore settimanali	27%	30%	33%	30%	33%	36%
C	In regime diurno in giorno di riposo	-	-	-	33%	36%	39%
D	In regime diurno in giorno festivo	-	-	-	35%	38%	41%
E	In regime notturno in giorno ferial	35%	38%	41%	38%	41%	44%
F	In regime notturno in giorno di riposo	-	-	-	40%	43%	46%
G	In regime notturno in giorno festivo	-	-	-	43%	46%	49%

* Per le definizioni del lavoro notturno, "prolungato", "spezzato", "con preavviso", "tempestivo" e "urgente" si rinvia all'art. 4 del CCNL.

Tab. 5 b): Lavoro discontinuo - Sintesi delle maggiorazioni per il lavoro straordinario *

	a) Descrizione dello straordinario	b) Maggiorazione per Straordinario Prolungato			c) Maggiorazione per Straordinario Spezzato		
		Preavviso Normale	Richiesta Tempestiva	Richiesta Urgente	Preavviso Normale	Richiesta Tempestiva	Richiesta Urgente
A	Entro le 8 ore settimanali di straordinario	20%	23%	26%	23%	26%	29%
B	Oltre le 8 ore settimanali di straordinario	22%	25%	28%	25%	28%	31%
C	In regime diurno in giorno di riposo	-	-	-	28%	31%	34%
D	In regime diurno in giorno festivo	-	-	-	30%	33%	36%
E	In regime notturno in giorno ferial	28%	31%	34%	31%	34%	37%
F	In regime notturno in giorno di riposo	-	-	-	34%	37%	40%
G	In regime notturno in giorno festivo	-	-	-	36%	39%	42%

* Per le definizioni del lavoro notturno, "prolungato", "spezzato", "con preavviso", "tempestivo" e "urgente" si rinvia all'art. 4 del CCNL.

VC

[Handwritten signature: J. Agnelli - 10/10/2025]

[Handwritten signature: ...]

Art. 8 - Classificazione del Personale

Nel CCNL rinnovando, le Parti concordano di aggiornare la Classificazione del Personale con alcune nuove Figure quali, ad esempio, il Consulente in materia di energia ed altre rilevate nel Settore, inserendole nel testo integrale del CCNL che sarà depositato presso il CNEL.

Inoltre, le Parti, effettuate le verifiche sulle effettive competenze, responsabilità ed autonomie dei Lavoratori *Addetti alle ripartizioni Condominiali* ex livello DI del CCNL scaduto, concordano di aggiornare l'inquadramento ed i relativi profili professionali di tali Lavoratori, anche considerando un ingresso formativo di 12/24 mesi, superati positivamente i quali, con l'acquisizione del relativo arricchimento delle mansioni effettivamente svolte, vi sarà l'adeguamento del livello d'inquadramento.

Art. 9 - Periodo di Comporto dal 1° gennaio 2026 per terapie salvavita

Le Parti intendono integrare dal 1° gennaio 2026 la disciplina prevista in caso di malattia o infortunio non professionale ex art. 184 del CCNL scaduto, prevedendo una specifica tutela per il Lavoratore con terapie salvavita, come di seguito precisato:

In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita, come ad esempio l'emodialisi, la chemioterapia ed altre ad esse assimilabili, al Lavoratore che ne faccia richiesta, potranno essere riconosciuti 30 (trenta) giorni aggiuntivi al computo del periodo di comporto contrattuale, purché la richiesta sia effettuata in data antecedente c/o contestuale alle cure da effettuare, ed a condizione che il periodo massimo di conservazione del posto di lavoro non sia ancora compiuto.

L'attestazione della sussistenza delle particolari patologie richiedenti le terapie salvavita di cui al comma precedente dovrà essere rilasciata al Dipendente nel rispetto della normativa vigente in materia.

Art. 10 - Adeguamento della parte normativa e deposito CNEL


Le Parti confermano che procederanno all'aggiornamento del testo integrale del CCNL in funzione delle modifiche legislative intervenute e depositeranno successivamente il Testo del CCNL presso il CNEL.

Eventuali istituti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal presente Accordo, avranno efficacia successiva alla loro definizione contrattuale, al fine di dare garanzia applicative e certezza contrattuale alle Parti.


Letto, confermato e sottoscritto per integrale accordo ed accettazione.

Lecce, 12 Dicembre 2025.

Per SACI



Per ANACI



Per CISAL Terziario

